

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

TAGLIATELA DOTT. GIULIANO                      Presidente

GAROFANO                      PROF. CLEMENTE                      Relatore

MAURIELLO                      AVV. ANTONIO                      Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA  
N° 62/6/06 DEL 15/05/2006 -                      DEPOSITATA IL 16/6/2006

- sul ricorso n. 312/06

depositato il 10/02/2006

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n. REOLSTA00055 SANZ. AMMINISTR. 2004

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dai ricorrenti

MANIFATTURA SE. CONF SARL  
VIA VIGGIANO 42 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentato da:

LAMBIASE GIANCARLO  
C DA VIGGIANO 42 83031 ARIANO IRPINO AV  
in qualità di liquidatore

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

LAMBIASE GIANCARLO  
C DA VIGGIANO 42 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

La Società Manifattura SE. ha presentato opposizione avverso l'atto di irrogazione di sanzioni, per l'anno 2004, notificato il 17.12.2005, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, per un ammontare di Euro 63.403,48.

Con il P.v. del 20.10.2004, redatto dall'Agenzia delle Entrate, veniva constatato che dalle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali e sociali non risultavano registrati i dipendenti Tofalo Vincenzo, Ferrara Anna e Serluca Maria.

La ricorrente afferma che il rapporto di lavoro ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione (Sentenza Corte Costituzionale del 12.04.2005 N. 144) per cui la sanzione va irrogata dalla data di inizio del rapporto di lavoro e non dal 1° gennaio; precisa, inoltre, che nell'avviso di irrogazione delle sanzioni non è evidenziato l'inizio del rapporto di lavoro. La posizione dei due lavoratori si evince dall'analisi dei verificatori.

In particolare, per Serluca Maria-cognata non intenta a lavoro 20.10.2004 e Cefalo e Ferrara 1° giorno di lavoro. È stata presentata, in data 7.02.2006, domanda di autotutela del contenzioso inutile; per l'inerzia dell'Ufficio, che non ha dato nessuna risposta alla richiesta fatta circa le interviste effettuate ai dipendenti, chiede la condanna alla spese per Euro 5.000,00.

Infine, poiché si appalesa un danno grave e irreparabile per la società che non è in grado di pagare anticipatamente la cartella esattoriale che verrà emessa dal Concessionario alla riscossione, chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto ai sensi dell'art. 47 e 30 del D.Lgs 546/92 e la discussione in pubblica udienza. Invita, infine, la Commissione Trib. Prov. a ritenere illegittime le sanzioni irrogate, annullare l'atto e condannare l'Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio.

La concessione richiesta è stata data il 19.03.2006.

L'Ag. delle Entrate Ufficio di Ariano Irpino costituitosi il - - `data 13 marzo 2006, respingeva tutte le deduzioni della ricorrente confermando che gli atti erano rispondenti alle inchieste fatte, che il P.V. era stato inviato completo degli allegati 1 e 2 alla Direzione Prov. Del Lavoro e lo stesso costo era stato calcolato sulla base del C.C.N.L. e che vi provvedeva con nota Protoc. N. 9762 del 06.05.2005. Sostiene di aver trovato al posto di lavoro le dipendenti prima citate e non risultanti nel libro paga e nel libro matricola esibito.

Da ciò deriva che l'avviso contestato è stato emesso correttamente e non vi sono i presupposti per un eventuale annullamento.

Sono da considerare, pertanto, inefficaci le prove addotte per dimostrare l'effettivo utilizzo delle dipendenti citate.

Le stesse dichiarazioni delle lavoratrici appaiono irregolari e senza alcuna valor probatorio.

Chiede, perciò, il rigetto del reclamo perché infondato; e l'esecuzione, delle irrogazioni delle sanzioni sospese per legge trattandosi di una vera e propria irrogazione di sanzioni-riscuotibili solo a definizione dell'atto, con vittoria delle spese processuali.

## MOTIVI

Il ricorso è fondato e va accolto.

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 3 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro denunciato abbia avuto inizio in epoca successiva al primo giorno dell'anno in cui è stata constatata la violazione.

Con la pronuncia N. 144 del 12.04.2006, la Corte Costituzionale ha consentito il superamento della presunzione "iuris et de iure" prevista dal citato articolo da parte del datore di lavoro di fornire idonea prova contraria.

Comunque, nel caso di specie va evidenziato che al momento in cui gli accertatori intervennero i lavoratori in parola risultavano regolarmente in servizio.

Quindi, sulla base della valutazione critica complessiva del materiale probatorio, il ricorso può essere considerato fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di irrogazione di sanzioni.

Poiché sussistono giusti motivi, le spese di lite vanno compensate.

## DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte del ricorso n. 312/06 , 312/06 proposti da:  
MANIFATTURA SE. CONF SARL

LAMBIASE GIANCARLO  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Il Relatore

Il Presidente